

L'Aran lo scorso 20 marzo ha diffuso un orientamento in materia di permessi brevi, nel dettaglio, il quesito concerne la possibilità per un dipendente che abbia già esaurito negli ultimi mesi dell'anno il contingente di 36 ore di permessi brevi, di fruire in anticipo del monte ore dei medesimi permessi relativi all'anno successivo.

L'Agenzia si esprime negativamente, adducendo che la soluzione ipotizzata non trova alcun supporto giustificativo nella disciplina contrattuale vigente. Infatti, l'articolo 20 del CCNL del 6.7.1995, prevede che: "purché questo sia costituito da almeno quattro ore consecutive e non possono comunque superare le 36 ore annue", proprio tale espressione non consente la fruizione anticipata nel medesimo anno, anche di permessi orari rientranti nel monte ore disponibili solo per l'anno successivo.

Altresì non è possibile neanche la trasposizione e la fruizione nell'anno successivo di permessi orari, nell'ambito delle 36 ore consentite, non utilizzati dal dipendente nell'anno di riferimento.

[ARAN, ORIENTAMENTO, 20 MARZO 2018](#)